

DOCUMENTO VI

DELL'ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 205/25/CONS

DECLINAZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

SOMMARIO

1. Introduzione	2
2. Principi e riferimenti normativi per la definizione degli obblighi regolamentari da imporre nei mercati rilevanti	2
3. Problematiche competitive anche alla luce della separazione di TIM	6
4. Obblighi in materia di accesso alle infrastrutture civili	9
5. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete	11
6. Obbligo di non discriminazione	14
7. Obbligo di applicare prezzi equi e ragionevoli	18
8. Revoca degli obblighi nei mercati 1B e 2B	21
9. Conferma del provvedimento cautelare di cui alla delibera n. 406/24/CONS e revoca degli obblighi per TIM	22

1. Introduzione

1. Nel presente documento si illustra la declinazione degli obblighi regolamentari (detti anche rimedi o misure correttive) che si impongono in capo a FiberCop in quanto operatore individuato quale avente significativo potere di mercato (SMP) nei mercati rilevanti n. 1B e n. 2B identificati nella presente analisi. FiberCop è destinataria degli obblighi che riguardano i servizi forniti sulla propria rete di accesso fissa (primaria e secondaria). Qualora, nel corso del ciclo regolamentare di riferimento della presente analisi di mercato, si realizzino modifiche agli assetti societari di FiberCop, gli obblighi si applicheranno – fino a nuova analisi – alle società che deterranno il controllo della rete fissa primaria e secondaria dell’operatore.

2. In particolare, nel presente documento si descrive l’analisi compiuta dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 79 del Codice, per l’individuazione degli appropriati obblighi regolamentari da imporre all’operatore identificato come detentore di SMP. Nell’ambito di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Autorità ha valutato gli impatti della separazione della rete di accesso di TIM realizzatasi il 1° luglio 2024 (per la cui descrizione si rimanda agli Allegati B e C alla presente delibera) sugli obblighi esistenti nei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa analizzati e ha definito dunque, alla luce delle condizioni concorrenziali (attuali e prospettiche) riscontrate, gli obblighi regolamentari che intende imporre a FiberCop, in linea con le disposizioni del Codice (articoli 79-91). A tal fine, l’Autorità ha tenuto conto altresì i) della qualificazione di FiberCop come impresa *wholesale only* ai sensi dell’articolo 91 del Codice, ii) del contenuto dell’MSA siglato da TIM e FiberCop ai fini dell’operazione di separazione, attualmente al vaglio dell’Autorità antitrust per alcuni profili anticoncorrenziali e iii) dei principi espressi dal recente Regolamento “*Gigabit Infrastructure Act*” (GIA) dell’11 maggio 2024¹ e dalla Raccomandazione *Gigabit* (Raccomandazione C(2024) 523). Alla luce di quanto sopra l’Autorità intende imporre a FiberCop gli obblighi di: i) accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, ii) accesso ed uso di determinate risorse di rete, iii) non discriminazione e vi) prezzi equi e ragionevoli.

2. Principi e riferimenti normativi per la definizione degli obblighi regolamentari da imporre nei mercati rilevanti

3. Ai sensi dell’articolo 79 del Codice, qualora, in esito all’analisi di mercato, un’impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, ove ritenuto opportuno, uno o più obblighi

¹ Tale Regolamento ha di fatto abrogato la Direttiva 2014/61/UE (BCRD), che sarà progressivamente sostituita man mano che il Regolamento diventerà attuativo. Il Regolamento, approvato il 29 aprile del 2024, diventerà applicativo nei Paesi Membri – senza necessità di un recepimento a livello nazionale – a partire dal 12 novembre 2025 per la maggior parte delle previsioni; alcune previsioni, infatti, troveranno applicazione in fasi successive, in particolare a partire dal 12 febbraio e dal 12 maggio 2026. Fino a tali date, pertanto, la Direttiva BCRD resta in vigore almeno parzialmente.

previsti ai successivi articoli da 80 a 85 e agli articoli 87 e 91, se proporzionati e giustificati in funzione del problema competitivo riscontrato nel mercato in esame. In particolare, conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità è tenuta a scegliere il rimedio meno intrusivo per affrontare i problemi competitivi individuati nell'analisi del mercato. Tali obblighi devono essere proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4 del Codice (articolo 3 CCEE) ossia, principalmente, la promozione *i*) della connettività e dell'accesso alle reti ad altissima capacità (VHC), *ii*) della concorrenza nella fornitura di reti di comunicazione elettronica, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, *iii*) dello sviluppo del mercato interno e *vi*) degli interessi degli utenti.

4. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice individua, innanzitutto, agli articoli 80-85, una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, accesso ed uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

5. Il Codice, con l'articolo 91, disciplina inoltre l'ipotesi in cui l'operatore SMP sia qualificato come operatore *wholesale only* (presentando le caratteristiche indicate al primo comma di tale disposizione). In questo caso, l'Autorità può imporre, tenuto conto del principio di proporzionalità, solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 – ossia obblighi di non discriminazione e di accesso – o inerenti a prezzi equi e ragionevoli “*se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato.*”

6. Ai sensi del quadro normativo vigente, inoltre, l'Autorità, prima di determinare se una nuova misura correttiva più onerosa debba essere imposta all'impresa SMP, dovrebbe stabilire se il mercato al dettaglio interessato possa essere effettivamente concorrenziale anche tenendo conto di eventuali pertinenti accordi commerciali o altre circostanze del mercato all'ingrosso, compresi altri tipi di regolamentazione già in vigore quali ad esempio obblighi generali di accesso a elementi non replicabili o obblighi imposti ai sensi del Regolamento GIA, nonché alla luce di qualsiasi regolamentazione già considerata appropriata dall'Autorità per l'impresa SMP².

7. Considerato che FiberCop è qualificata come impresa *wholesale only* ai sensi dell'articolo 91 del Codice, nel seguito si descriveranno prevalentemente gli obblighi che – come previsto da tale articolo – possono essere imposti ad una impresa *wholesale only*, ossia gli obblighi di accesso, non discriminazione e l'imposizione di prezzi equi e ragionevoli.

8. Preliminarmente, come già evidenziato nella precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 114/24/CONS, si sottolinea che l'attuale quadro normativo ha rafforzato l'obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile rendendolo

² Cfr. Considerando 172 del CCEE.

autonomo e predominante rispetto agli altri obblighi di accesso. Il CCEE specifica, infatti, che laddove vi siano infrastrutture esistenti riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse permette di ottenere un effetto positivo in termini di dispiegamento di infrastrutture di rete concorrenti ed è pertanto necessario garantire che l'accesso alle infrastrutture civili possa fungere da misura correttiva autonoma per il miglioramento delle dinamiche concorrenziali e di espansione nei mercati a valle, che occorre prendere in considerazione prima di valutare la necessità di imporre altre possibili misure correttive, e non solo come misura accessoria di altri prodotti o servizi all'ingrosso o come correttivo limitato alle imprese che si avvalgono di tali altri prodotti o servizi all'ingrosso³. Il Codice dedica, dunque, a tale obbligo una specifica disposizione, l'articolo 83, secondo il quale l'Autorità può imporre all'operatore SMP l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi edifici o accessi ad edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l'analisi di mercato, l'Autorità concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale. Il Codice specifica che l'Autorità può imporre tale obbligo indipendentemente dal fatto che le attività interessate dallo stesso facciano parte del mercato rilevante conformemente all'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4 del Codice.

9. Inoltre, l'Autorità – sempre che abbia valutato che gli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 83 del Codice non siano sufficienti da soli a promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali – può imporre, ai sensi dell'articolo 84 del Codice, agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate nel caso in cui rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso, o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli, ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio. Agli operatori può essere imposto:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi fisici di rete e risorse correlate di rete, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;
- b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;
- c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;

³ Cfr. Considerando 187 CCEE.

- f) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
- h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto o servizi di *roaming* per le reti mobili;
- i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi *software* analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- l) di interconnettere reti o risorse di rete;
- m) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione ed alla presenza.

10. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità valuta se altre forme di accesso a *input* all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, possano essere sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 (*inter alia* gli obblighi simmetrici) o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri *input* all'ingrosso a norma dello stesso articolo 84. L'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) la fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai cavidotti;
- b) l'evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;
- c) la necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;
- d) la fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- e) gli investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;

- f) la necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di *business* innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;
- g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- h) fornitura di servizi paneuropei.

11. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.

12. L'Autorità, inoltre, conformemente all'articolo 81 del Codice, ha la facoltà di imporre all'operatore notificato obblighi di non discriminazione, consistenti principalmente nell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti.

13. Qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità può imporre all'impresa SMP che sia qualificata *wholesale only* l'obbligo di fornitura dei servizi a prezzi equi e ragionevoli come richiesto dall'articolo 91; obbligo che può essere ricondotto ad un caso particolare di applicazione del controllo dei prezzi di cui all'art. 85.

14. In coerenza con i riferimenti sopra richiamati, incluso l'articolo 89, l'Autorità ha proceduto alla valutazione dei problemi concorrenziali dei mercati rilevanti all'ingrosso risultati non competitivi (mercati 1B e 2B) connessi al significativo potere di mercato di FiberCop in tali mercati ed alla conseguente declinazione degli appropriati obblighi regolamentari, tenendo conto della qualifica di FiberCop come operatore *wholesale only*, conseguente all'operazione di separazione della rete fissa di TIM.

3. Problematiche competitive anche alla luce della separazione di TIM

15. La separazione strutturale/proprietaria della rete di TIM e la qualificazione di FiberCop quale impresa *wholesale only* non conduce di per sé a una concorrenza effettiva nei mercati in esame; infatti, FiberCop, nei mercati 1B e 2B è designata come detentrica di un significativo potere di mercato.

16. La valutazione circa il significativo potere di mercato di FiberCop nei mercati 1B e 2B è stata compiuta in considerazione dell'elevata quota di mercato detenuta dalla società in entrambi i mercati e delle caratteristiche strutturali dei mercati che, nel complesso, conferiscono ancora a FiberCop la possibilità di comportarsi, in misura notevole, in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori (si veda il Documento IV del presente provvedimento). Infatti, la presenza di elevate barriere all'ingresso e il controllo da parte di FiberCop di infrastrutture

difficili da duplicare pongono l'operatore nella posizione di poter adottare comportamenti anticompetitivi in tali mercati, al fine di ostacolare l'ingresso e l'affermazione di concorrenti.

17. Indubbiamente la separazione strutturale/proprietaria volontaria della rete fissa di accesso di TIM ha alleviato le problematiche competitive connesse all'integrazione verticale dell'operatore ed al controllo di infrastrutture essenziali. L'esclusiva operatività di FiberCop nei mercati all'ingrosso assicura infatti evidenti effetti pro-concorrenziali dal momento che, al fine di remunerare gli investimenti, l'operatore avrà l'incentivo a massimizzare i propri volumi di vendita nei mercati all'ingrosso, rimuovendo, al tempo stesso *ab origine* gli incentivi ad attuare alcune condotte anticompetitive quali il rifiuto assoluto dell'accesso e la discriminazione interno-esterna (ossia discriminazione nelle condizioni di fornitura applicate alle proprie società/divisioni interne rispetto a quelle applicate ad altri operatori richiedenti l'accesso).

18. Tuttavia, permangono taluni rischi per la concorrenza derivanti dai comportamenti adottabili da FiberCop sul mercato all'ingrosso. Tali rischi potrebbero essere minori di quelli associati alle imprese integrate verticalmente, purché l'attività svolta si limiti effettivamente al mercato all'ingrosso e non vi siano incentivi a praticare discriminazioni tra i fornitori a valle⁴.

19. In particolare, per quanto concerne specificamente l'accesso alla rete, si ritiene che indubbiamente la separazione strutturale della rete di accesso e la conseguente operatività di FiberCop esclusivamente nei mercati all'ingrosso (*wholesale only*) elimini l'incentivo per quest'ultima a rifiutare, in virtù del controllo di infrastrutture essenziali di estensione nazionale, l'accesso alla propria rete, o ad elementi della stessa, agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio. Tuttavia, ciò non esclude che FiberCop, proprio in quanto detentore del controllo di una rete nazionale essenziale, possa fornire l'accesso a tale rete a condizioni non ragionevoli, discriminatorie e non sufficientemente disaggregate.

20. In assenza, dunque, di un obbligo di accesso alle infrastrutture civili ed alla rete di accesso locale (ed alle risorse correlate), gli operatori alternativi, in particolar modo nelle aree meno competitive, dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione nei mercati dell'accesso al dettaglio. Inoltre, in considerazione della relazione verticale tra il mercato dell'accesso locale ed il mercato dell'accesso centrale all'ingrosso (deregolamentato con la delibera n. 114/24/CONS anche in considerazione degli obblighi imposti nel mercato 1), in assenza di un obbligo di accesso locale in postazione fissa, gli operatori non sarebbero tecnicamente in grado di autoprodurre il servizio di accesso centrale all'ingrosso o di fornirlo nel mercato in concorrenza con TIM, se non tramite infrastrutture proprie.

⁴ Cfr. considerando 208 del Codice UE.

21. In aggiunta, anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso alle infrastrutture civili e alla rete locale, FiberCop, potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nei mercati dei servizi di accesso sia all'ingrosso sia al dettaglio, agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

22. In primo luogo, nei mercati all'ingrosso 1B e 2B, FiberCop potrebbe agire sulla variabile prezzo praticando, al contempo, prezzi eccessivi nelle aree in cui vi è scarsa concorrenza nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso e prezzi predatori nelle aree in cui sono presenti offerte all'ingrosso alternative (*in primis*, quelle dell'operatore Open Fiber).

23. In secondo luogo, la separazione strutturale, pur avendo eliminato, in linea teorica, il rischio di discriminazione interna-esterna, non elimina il rischio di discriminazione tra operatori richiedenti l'accesso. Resta, infatti, la possibilità per FiberCop di concedere condizioni di accesso più favorevoli ad alcuni operatori rispetto ad altri. A tale proposito si tiene in considerazione anche il contenuto dell'MSA tra FiberCop e TIM.

24. Si osserva infatti che, soprattutto in considerazione dell'attuale testo dell'MSA (al vaglio dell'AGCM), permangono – nonostante l'assenza di integrazione verticale – alcuni elementi che possono continuare ad alterare il gioco competitivo in alcune aree del Paese sia a livello *wholesale* sia a livello *retail*.

25. In sintesi, l'AGCM ritiene che alcune clausole dell'MSA, potrebbero cristallizzare le posizioni di FiberCop e TIM nei rispettivi mercati, con rischi di *foreclosure* rispetto agli altri operatori all'ingrosso, ai quali sarebbe preclusa la cospicua domanda di accessi di TIM, e determinare per TIM vantaggi competitivi ingiustificati rispetto ai concorrenti nel mercato dei servizi al dettaglio. L'istruttoria AGCM potrebbe portare dunque alla modifica di alcune previsioni dell'MSA.

26. Le clausole dell'MSA in questione tengono dunque in vita alcune problematiche concorrenziali che l'Autorità ha necessariamente considerato nell'analisi della concorrenzialità dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa di cui al presente provvedimento ai fini della individuazione del trattamento regolamentare da imporre all'operatore SMP.

27. Infine, come descritto nei Documenti III e IV, si è riscontrata una maggiore concorrenza nei mercati in esame rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato, derivante essenzialmente dagli investimenti dell'operatore Open Fiber, attivo solo nei mercati all'ingrosso, e dalla conseguente commercializzazione dei relativi servizi di accesso *wholesale* nonché dall'incremento della vendita *wholesale* di un altro operatore alternativo.

28. In particolare – come illustrato nel dettaglio nei suddetti Documenti III e IV – è stata anzitutto riscontrata una concorrenza effettiva (assenza di operatori SMP) in aree del territorio significativamente più ampie rispetto a quanto rilevato nella

precedente analisi di mercato (i mercati 1A e 2A sono più ampi di quelli definiti con la delibera n. 114/24/CONS).

29. Inoltre, nell'ambito del mercato 1B considerato non concorrenziale, sono state individuate tre differenti aree che presentano una situazione competitiva in parte differente a seconda del livello di copertura di Open Fiber, della quota di mercato di FiberCop e del livello di persistenza dei servizi in rame. In particolare, sono state identificate le seguenti tre differenti Aree del Mercato 1B:

- **Area 1B.1:** si tratta di **83 comuni** con una significativa concorrenza infrastrutturale VHCN, che tuttavia non presentano condizioni di concorrenza ancora assimilabili a quelle riscontrate nel mercato 1A;
- **Area 1B.2:** si tratta di **4.999 comuni** in cui l'infrastruttura in rame è presente in quota ancora consistente e in cui gli investimenti e il *take-up* sulle reti VHCN sono a uno stadio non avanzato; in questi comuni la concorrenza si espleta quasi esclusivamente sulla rete in rame (**aree legacy**).
- **Area 1B.3:** si tratta del complemento dei comuni del mercato 1B (tutti i comuni del mercato 1B non rientranti nelle suddette aree 1B.1 e 1B.2), in cui gli investimenti VHCN sono stati effettuati su porzioni di comuni da parte di un solo operatore o tramite intervento pubblico, ma sono ancora in corso di realizzazione, e in cui il *take-up* risulta già avviato (aree a investimenti avviati a bassa concorrenza infrastrutturale).

30. Pertanto, l'Autorità intende tener conto delle diverse condizioni di concorrenza delle tre Aree, che si riflettono in differenti vincoli al potere di mercato di FiberCop, attraverso una differente modulazione degli obblighi regolamentari, come verrà detto in seguito.

4. Obblighi in materia di accesso alle infrastrutture civili

31. Come evidenziato nell'analisi delle problematiche competitive riscontrate nei mercati 1B e 2B – riportata nel paragrafo precedente – l'Autorità ritiene che FiberCop, grazie al controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l'accesso a condizioni ragionevoli a tali infrastrutture agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio.

32. Come prescritto dal Codice, per il miglioramento delle dinamiche concorrenziali e di espansione nei mercati a valle, le ANR devono innanzitutto prendere in considerazione l'imposizione dell'obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile prima di valutare la necessità di imporre altre possibili misure correttive ai problemi competitivi individuati.

33. Considerato che in Italia vi sono estese infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore SMP che possono essere utilizzate, si ritiene che il rifiuto da parte di

FiberCop di concedere l'accesso alle proprie infrastrutture o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.

34. Un accesso effettivo alle infrastrutture di ingegneria civile di FiberCop può arrecare un effetto positivo in termini di dispiegamento di infrastrutture di rete concorrenti su entrambi i mercati da regolamentare (1B e 2B).

35. Tale obbligo di accesso si ritiene necessario, giustificato e proporzionato per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4 del Codice.

36. In particolare, considerata la mole delle infrastrutture disponibili di FiberCop, sia in rete primaria sia in rete secondaria, nonché la relativa presenza capillare sul territorio italiano e la rilevante domanda per l'accesso a tali infrastrutture da parte degli operatori alternativi, si ritiene che gli obblighi di accesso alle infrastrutture civili previsti dal decreto legislativo n. 33/2016, che ha attuato la direttiva 2014/61/UE ora sostituita del Regolamento sull'infrastruttura *Gigabit* (GIA), non siano sufficienti ad affrontare i problemi competitivi identificati.

37. Conseguentemente, con riferimento ad entrambi i mercati rilevanti 1B e 2B, si considera opportuno confermare, ai sensi dell'articolo 83 del Codice, l'obbligo di FiberCop di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso delle proprie infrastrutture di ingegneria civile, compresi edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione.

38. Si conferma altresì la previsione di cui alla delibera n. 114/24/CONS relativa alla definizione dei processi acquisitivi massivi di servizi di accesso alle infrastrutture passive, al fine di consentire un rapido e sostenibile sviluppo di reti di nuova generazione da parte degli OAO. In particolare, si ritiene che le Parti (FiberCop-OAO) debbano, nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione, negoziare le relative condizioni tecniche e gestionali per le acquisizioni massive. In caso di persistente diversità di vedute, trascorsi ragionevolmente quattro mesi dall'avvio delle negoziazioni, le Parti potranno chiedere all'Autorità l'avvio di un tavolo di confronto al fine di poter agevolare un accordo tra gli stessi.

39. Si specifica inoltre che FiberCop deve garantire l'accesso ai propri pozzetti e camerette in modo da consentire agli operatori la realizzazione di collegamenti trasmissivi di *backhaul* su portanti fisici e la realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. A tal fine è inclusa la possibilità da parte degli OAO di poter collocare, nei pozzetti e/o camerette di FiberCop, gli apparati passivi, quali muffole, *splitter*, etc. Tale accesso deve essere garantito nel rispetto degli spazi disponibili e a salvaguardia dell'integrità e sicurezza degli apparati ivi già installati.

5. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

Mercato 1B

40. Come evidenziato nell'analisi delle problematiche competitive riscontrate nel mercato 1B – illustrate precedentemente – l'Autorità ritiene che FiberCop, grazie al controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l'accesso a condizioni ragionevoli a tali infrastrutture agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio.

41. Pur in presenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture civili, si ritiene che vi sia comunque il rischio che FiberCop, in assenza di uno specifico obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete, possa concludere accordi di accesso alla propria rete con altri operatori concorrenti nei mercati al dettaglio a condizioni non ragionevoli, discriminatorie e non sufficientemente disaggregate.

42. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata, a livello generale, la conferma in capo a FiberCop, ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice, dell'obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete nel mercato 1B.

43. In particolare, si confermano tutti gli obblighi di accesso definiti dalla delibera n. 114/24/CONS relativi ai servizi di accesso offerti su rete in rame, fibra ed FWA.

44. Infine, l'Autorità ritiene opportuno confermare, in capo a FiberCop, l'obbligo di fornire il servizio di accesso, in tecnologia FWA, esclusivamente nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame, per i clienti migrati su tale tecnologia alla chiusura della centrale. Nelle suddette aree il servizio FWA di FiberCop deve rispettare le caratteristiche tecniche approvate con delibera n. 111/21/CIR e la normativa relativa alle procedure di migrazione dei clienti. Si ritiene opportuno che i canoni e i contributi di attivazione/migrazione e cessazione delle linee FWA all'ingrosso siano fissati sulla base del criterio dell'equità e della ragionevolezza e non più sulla base del criterio del *retail minus*, non essendoci più integrazione verticale tra FiberCop e TIM.

45. In sintesi, alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità ritiene di confermare l'obbligo per FiberCop di fornire:

- i servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete in rame, ULL e SLU, il servizio di accesso al segmento di terminazione in rame, ed i relativi servizi accessori;
- i servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete in fibra ottica, quali: l'accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria, l'accesso semi-GPON, l'accesso full-GPON, l'accesso al segmento di terminazione in fibra ottica, l'accesso di tipo VULA (e semi-VULA) ed i relativi servizi accessori (il servizio VULA FTTH (e semi-VULA) anche con ONT degli operatori certificati da FiberCop).

Per i servizi di accesso passivo si conferma la disciplina di cui agli articoli 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS.

46. L'Autorità conferma, inoltre, per FiberCop l'obbligo di fornire il servizio di accesso alla rete FWA esclusivamente nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame.

47. Si conferma, altresì, l'obbligo per FiberCop di fornitura delle attività di *provisioning* ed *assurance* per i servizi ULL, SLU e VULA FTTC, anche in modalità disaggregata, ove richiesto dagli OAO, secondo le modalità disciplinate dalla delibera n. 321/17/CONS ed ulteriormente dettagliate con la presente delibera. Alla luce degli elementi acquisiti nell'ambito dell'Unità di Monitoraggio della Disaggregazione (UMD) prevista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS, come rappresentati nell'Annesso Disaggregazione (Annesso 1 del presente Documento VI), l'Autorità ritiene infatti opportuno che la presente analisi di mercato confermi gli obblighi esistenti sulla disaggregazione dei servizi accessori, nell'ottica di un rafforzamento dell'obbligo imposto di accesso alle risorse di rete di FiberCop nelle aree in cui la stessa è identificata quale operatore detentore di significativo potere di mercato (Mercato 1B). In aggiunta, si ritiene opportuno procedere con l'estensione della misura di disaggregazione dei servizi di *provisioning* ed *assurance* anche ai servizi VULA H e Semi-VULA H forniti nel mercato 1B, secondo quanto prospettato dalla delibera n. 114/24/CONS. Non sono infatti stati rilevati problemi tecnici nell'ambito dell'Unità di monitoraggio sulla Disaggregazione prevista dalla delibera n. 114/24/CONS, come rappresentato nell'Annesso 1 relativo alla Disaggregazione, che impedirebbero l'attuazione della misura prevista. A tal fine, FiberCop è tenuta a presentare una proposta per l'attuazione della disaggregazione di tali ulteriori servizi, in coerenza con i processi di disaggregazione ad oggi utilizzati per i servizi VULA C, che sarà discussa nell'ambito dell'Unità di Monitoraggio.

48. Inoltre, in relazione alla regolamentazione applicabile all'utilizzo del *vectoring* di cui all'articolo 19 della delibera n. 114/24/CONS, si ritiene che il mancato ricorso a tale tecnologia da parte del mercato, unito all'intervenuta separazione tra rete e servizi, possano rendere non più necessarie dette previsioni. Si propone pertanto di non confermare le previsioni della delibera n. 114/24/CONS in materia.

49. Sul sistema di SLA e penali, alla luce del consolidamento dei processi messi in campo negli ultimi anni, si ritiene, allo stato, non opportuno apportare modifiche all'attuale struttura degli SLA e penali (relativamente ai quali si rimanda all'Annesso 2 del Documento VI della delibera n. 114/24/CONS). L'Autorità si riserva di avviare, nel corso del presente ciclo regolamentare, qualora dovessero emergere motivate esigenze di mercato, un procedimento *ad hoc* di revisione degli attuali SLA e penali.

50. L'Autorità conferma altresì le previsioni specifiche per la regolamentazione del processo di *decommissioning* della rete in rame di FiberCop, previsto dal c.d. Piano di *decommissioning* della società approvato nell'ambito della delibera n. 348/19/CONS e poi ripubblicato da FiberCop a valle dell'approvazione della delibera n. 114/24/CONS.

51. In particolare, in applicazione delle previsioni del Codice, l'Autorità nella precedente analisi di mercato ha adottato misure a salvaguardia del mercato e dei consumatori, anche al fine di incentivare la migrazione dei clienti finali dalla rete *legacy* verso le nuove tecnologie.

52. La prosecuzione degli investimenti in reti a banda ultra-larga ha comportato un significativo incremento, rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato, della copertura dei servizi offerti su rete NGA, in particolare con riferimento alla rete FTTH, come rilevato in dettaglio nel Documento I. A ciò si aggiunge che il Piano Italia a 1 Giga – descritto anch'esso nel Documento I – permetterà di raggiungere una copertura totale del territorio con velocità di 1 Gigabit in *download*, attraverso l'impiego di soluzioni FTTH ed FWA. Ciò garantirà la possibile migrazione di tutta la clientela – sia *retail* che *wholesale* – servita attualmente con la rete di accesso *legacy* di FiberCop, permettendo in prospettiva di attuare la completa dismissione della rete in rame (sia primaria che secondaria) e dei servizi forniti attraverso di essa, indipendentemente dal numero di centrali locali che verranno eventualmente chiuse alla fornitura dei servizi da parte della società.

53. L'Autorità prevede una maggiore spinta, rispetto al passato, della migrazione verso soluzioni di tipo FTTH, che permetterebbe il raggiungimento degli obiettivi europei di adozione dei servizi su reti VHCN; in questo senso, le misure regolamentari, che si confermano con la presente analisi di mercato, si applicano anche all'eventuale scenario di *decommissioning* totale dei servizi su rete in rame, ossia di spegnimento sia della rete primaria che di quella secondaria di FiberCop. A tal riguardo, l'Autorità si riserva di integrare la proposta di regolamentazione del processo di *decommissioning* della rete in rame di FiberCop, alla luce delle osservazioni che il mercato fornirà durante la consultazione pubblica su tale tema ed allo scopo di incentivare la migrazione verso le più performanti reti VHCN.

Mercato 2B

54. Come evidenziato nell'analisi delle problematiche competitive riscontrate nel mercato 2B (Resto di Italia) – riportata in precedenza – l'Autorità ritiene che FiberCop, grazie al controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie anticompetitive rifiutando di fornire l'accesso alla propria rete a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e sufficientemente disaggregate.

55. I servizi di capacità dedicata all'ingrosso da rete fissa del mercato 2B possono ritenersi scomponibili nei servizi elementari di accesso, trasporto e consegna all'operatore. Trattandosi di un servizio di capacità dedicata tra due punti di rete coincidenti con la sede del cliente ed un punto di attestazione dell'operatore che offre il servizio, si ritengono rilevanti, ai fini della qualificazione del servizio, solo gli elementi di “confine” dell'infrastruttura di rete che realizzano, tra gli stessi due *end point*, il “canale logico” (VLAN) a capacità dedicata. A tale riguardo, gli elementi di confine

coincidono con gli apparati L2 installati presso la sede del cliente e presso il punto di consegna del servizio all'operatore. Per quest'ultimo, in particolare, l'apparato terminale L2 di consegna ricade, come previsto per le attuali modalità di fornitura del servizio, nel perimetro di FiberCop anche nei casi in cui lo stesso punto di consegna coincida con i nodi *feeder* della rete Ethernet di TIM. Tenuto conto che gli *end point* (L2) del servizio ricadono nel perimetro della rete di FiberCop, eventuali componenti di rete intermedie appaiono configurarsi come meramente funzionali al completamento del servizio stesso o, in altri termini, costituiscono un *input* per la realizzazione del servizio a capacità dedicata che FiberCop può scegliere di acquistare o autoprodurre esattamente come accade per altri servizi *wholesale*.

56. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a FiberCop, ai sensi dell'articolo 84 del Codice, di un obbligo di accesso alla propria rete e di fornitura dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso nel mercato 2B.

57. L'Autorità conferma nel mercato 2B in capo a FiberCop tutti gli obblighi di accesso imposti dalla delibera n. 114/24/CONS.

6. Obbligo di non discriminazione

Mercati 1B e 2B

58. L'Autorità ritiene che FiberCop, essendo un operatore che opera unicamente nei mercati all'ingrosso dell'accesso alla rete fissa, non potrà più compiere atti di discriminazione interna-esterna (tra operatori terzi e divisioni interne *retail*), ma rileva che, anche se sottoposta all'obbligo di accesso, l'operatore *wholesale only* possa sfruttare comunque la propria condizione di dominanza nei mercati dei servizi di accesso locale all'ingrosso e a capacità dedicata (1B e 2B) accordando l'accesso a condizioni discriminatorie a vantaggio di un singolo operatore e discapito di altri (discriminazione esterna), ostacolando dunque la competitività di questi ultimi, agendo sulle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi. Al fine di garantire che gli operatori alternativi possano competere tra loro nei mercati al dettaglio è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi; a tal fine è necessario che FiberCop fornisca agli operatori alternativi l'accesso ai servizi all'ingrosso inclusi nei mercati analizzati in maniera non discriminatoria ossia a condizioni economiche e tecniche equivalenti in circostanze equivalenti, adottando e rendendo disponibili a tutti i richiedenti l'accesso le stesse informazioni, gli stessi sistemi, processi e banche dati.

59. È necessario, dunque, che FiberCop condivida in egual modo con tutti gli operatori richiedenti accesso tutte le informazioni essenziali relative alle infrastrutture di accesso utilizzate ed applichi le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura delle linee di accesso. La pubblicazione di listini ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

60. Alla luce di ciò, l'Autorità ritiene di confermare in capo a FiberCop, ai sensi dell'articolo 81 – e anche alla luce dell'articolo 91 – del Codice, l'obbligo di non discriminazione, in entrambi i mercati (1B e 2B) in aggiunta all'obbligo di accesso, in quanto l'imposizione di tale obbligo è basata sulla natura del problema, proporzionata e giustificata. In base a tale obbligo, per ciascuno dei servizi di accesso all'ingrosso in rame ed in fibra ottica e dei servizi a capacità dedicata (nel seguito, per semplificare, saranno chiamati tutti "servizi di accesso all'ingrosso" indipendentemente dal mercato di appartenenza), FiberCop deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti, adottando e rendendo disponibili le stesse informazioni, gli stessi sistemi, processi e banche dati.

61. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che FiberCop debba applicare i prezzi uguali a condizioni equivalenti a tutti gli operatori richiedenti l'accesso, anche nel caso di regimi di sconti o condizioni particolari che saranno valutati dall'Autorità nonché tenuto conto degli specifici obblighi previsti per l'accesso ai servizi passivi.

62. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, FiberCop deve garantire l'impiego delle medesime tecnologie a tutti gli operatori richiedenti accesso, garantendo i medesimi tempi di *provisioning* e *assurance*.

63. Per quanto riguarda il modello di *equivalence*, i servizi venduti da FiberCop – essendo tale società attiva solo nel mercato all'ingrosso – saranno inevitabilmente forniti secondo il modello di *EoI*, inclusi i servizi di accesso alle infrastrutture. La stessa FiberCop infatti specifica nel documento di separazione (pag. 5) che *“la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso sarà garantita, in modo nativo, in regime di “full equivalence”, atteso che tutti gli operatori attivi a livello retail (inclusa TIM) avranno accesso a condizioni tecniche equivalenti e condizioni economiche non discriminatorie agli stessi servizi e agli stessi sistemi di fornitura”*.

64. Nel documento di separazione (pag. 5) FiberCop specifica inoltre che, *“a seguito della separazione, permane la possibilità di fornitura di tutti i servizi all'ingrosso su rame e fibra attraverso le attuali strutture di vendita wholesale che sono confluite in FiberCop, e che pertanto l'operazione di separazione non ha alcun impatto sui sistemi e sui processi attualmente utilizzati dagli altri operatori per acquistare i servizi di accesso wholesale precedentemente offerti da TIM”*.

65. Per quanto illustrato, l'Autorità ritiene opportuno adeguare le misure di non discriminazione attualmente vigenti ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, al fine di recepire le misure organizzative volontariamente implementate da FiberCop sotto forma di obblighi regolamentari da imporre in capo a quest'ultimo, in quanto operatore SMP. Nei mercati 1B e 2B si applicherà dunque il regime di *EoI*.

KPIs, processi e sistemi

66. In merito al sistema dei KPIs volti a misurare la non discriminazione (KPI_{nd}), l'Autorità intende confermare l'applicazione a FiberCop dei KPI approvati con la delibera n. 395/18/CONS fino a quando non sarà approvato un nuovo sistema di KPI al fine di tener conto del nuovo assetto societario di FiberCop, nonché degli impatti della disaggregazione dei servizi accessori sui volumi dei servizi, ed al fine di misurare le prestazioni di *delivery* ed *assurance* di FiberCop (rispetto anche ai nuovi servizi offerti). Tale nuovo sistema di KPI sostituirà tutti gli indicatori di non discriminazione e qualità ad oggi previsti ed imposti in capo a FiberCop, che si intenderanno abrogati con la pubblicazione di tale nuovo sistema. Si ritiene opportuno che con successivo provvedimento l'Autorità, in collaborazione con l'Organo di Vigilanza, e sulla base delle indicazioni fornite nell'apposito annesso (Annesso 2) al presente Documento VI, definisca il sistema di nuovi KPI.

Organo di vigilanza

67. Si intende confermare, nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato, il ruolo dell'OdV nell'attuale composizione e con l'attuale assetto di presidenza (in carica da dicembre 2022) in ragione dell'esperienza maturata e dei risultati conseguiti nello svolgimento delle attività di supporto all'Autorità nonché allo scopo di rafforzare, attraverso le future attività, le tutele di parità di trattamento in attuazione della presente analisi di mercato. In particolare, alla luce della separazione e del rapporto contrattuale tra FiberCop e TIM definito dall'MSA, l'Autorità, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, intende avvalersi del supporto tecnico dell'OdV nell'adeguamento della disciplina attuativa della non discriminazione (ad esempio attraverso l'aggiornamento dei KPI e delle causali di scarto) nonché nell'attività di verifica del rispetto da parte di FiberCop di detto obbligo, in particolare nella fase di prima fase di applicazione del nuovo assetto organizzativo discendente dalla separazione. Si conferma inoltre che l'OdV proceda, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni degli obblighi di non discriminazione da parte di FiberCop ed alla comunicazione delle stesse all'Autorità.

Pubblicazione dei listini e verifica dell'Autorità

68. Ai fini della verifica della fornitura da parte di FiberCop a condizioni non discriminatorie dei propri servizi di accesso alla rete in rame e in fibra ottica, è necessaria la comunicazione all'Autorità delle proprie offerte nonché la pubblicazione delle stesse sul sito dell'operatore a favore del mercato. Senza tale obbligo, infatti, molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero disponibili.

69. A tale fine si ritiene opportuno che FiberCop, entro due mesi dall'approvazione del presente provvedimento, comunichi all'Autorità e pubblichi sul proprio sito i listini, con validità annuale o pluriennale, concernenti le condizioni tecniche, economiche e procedurali, sufficientemente dettagliate e disaggregate, inclusi

gli SLA e le Penali, dei seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame e fibra, per il Mercato n. 1B (Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3): i) accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul* passiva); ii) accesso alla fibra spenta (con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul* passiva); iii) accesso al segmento di terminazione in fibra ottica; iv) VULA FTTC, VULA FTTH e semi-VULA FTTH (anche con ONT degli operatori certificati da FiberCop); v) accesso completamente disaggregato alla rete locale in rame (*Full unbundling*); vi) accesso disaggregato alla sottorete locale in rame (*Sub-loop unbundling*); vii) segmento di terminazione in rame; viii) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.

70. Limitatamente alle aree in *decommissioning* ed al fine di soddisfare le condizioni preliminari alla pubblicazione di un annuncio di spegnimento di un gruppo di centrali *legacy* e/o dei relativi servizi, ossia per il completamento della copertura dei clienti che usufruiscono di linee che saranno oggetto di dismissione, FiberCop offre il servizio FWA all'ingrosso alle condizioni previste nell'ultima Offerta approvata dall'Autorità per tali servizi e, laddove necessario, comunica all'Autorità l'eventuale aggiornamento delle condizioni economiche ai sensi degli obblighi di controllo dei prezzi del presente provvedimento.

71. Ogni successiva modifica dei listini, incluse le promozioni e sconti a volume, nuovi servizi, dovrà essere comunicata all'Autorità e pubblicata da FiberCop sul proprio sito. Le modifiche apportate da FiberCop decorrono, di norma, qualora concernano le sole condizioni economiche, non prima di 30 giorni dalla loro pubblicazione sul sito. Le modifiche relative anche alle condizioni tecniche e procedurali, di norma, decorrono non prima di 90 giorni dalla loro pubblicazione sul sito, previa condivisione con gli operatori (eventualmente anche attraverso specifici tavoli tecnici).

72. Si ritiene inoltre opportuno confermare l'applicazione degli SLA e delle Penali di cui alla delibera n. 114/24/CONS (Annesso 2 del Documento VI) e, in via generale, gli SLA e Penali vigenti. L'Autorità si riserva di avviare, nel corso del presente ciclo regolamentare, qualora dovessero emergere motivate esigenze di mercato, un procedimento *ad hoc* di revisione degli SLA e Penali vigenti.

73. L'Autorità, di propria iniziativa o su segnalazione motivata degli operatori, verifica i listini comunicati da FiberCop relativi ai servizi regolamentati. In caso di concrete criticità, l'Autorità adotterà le misure del caso al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, equità e ragionevolezza e a garanzia del buon andamento del mercato. Eventuali modifiche disposte dall'Autorità possono retroagire rispetto alla relativa data di adozione.

74. Con riferimento ai servizi di accesso passivo, si conferma la disciplina della delibera n. 114/24/CONS e, ad oggi, della successiva delibera n. 38/24/CIR, ossia l'obbligo per FiberCop di comunicare all'Autorità e pubblicare sul proprio sito gli schemi contrattuali (es. combinazione di volumi e formule tariffarie di accesso) sottostanti ai contratti conclusi o da concludere (anche diversi rispetto alle previsioni di

cui alla delibera n. 38/24/CR) e di comunicare all'Autorità i relativi contratti conclusi. L'Autorità vigila sul rispetto di tali obblighi e monitorerà le transazioni del mercato concernenti i predetti servizi lo/gli schema/i contrattuale/i (es. combinazione di volumi e formule tariffarie di accesso), proposto/i al mercato. L'Autorità verifica gli schemi contrattuali – nonché i singoli contratti - presentati al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, equità e ragionevolezza e a garanzia del buon andamento del mercato. L'Autorità, si riserva la possibilità di modificare la regolamentazione relativa ai servizi di accesso passivo, laddove si manifestassero ostacoli all'accesso di detti servizi.

Data base di rete

75. L'Autorità ritiene altresì opportuno confermare l'obbligo per FiberCop di fornire un'adeguata informazione circa i siti e le infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso all'ingrosso, nonché circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetture della rete stessa. Tali garanzie di trasparenza sono necessarie al fine di rafforzare la tutela del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, grazie alla riduzione delle asimmetrie informative degli operatori alternativi.

76. Circa le informazioni relative a modalità e tempistiche di realizzazione della rete di FiberCop, si ritiene ragionevole confermare l'obbligo per l'operatore SMP di condividere un piano di dettaglio in cui si precisano i Comuni e il numero di UIT di cui è prevista la realizzazione della rete, secondo le modalità seguenti:

- i) un piano semestrale, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di avvio della sua applicazione, che indicherà i Comuni nei quali sono programmate le realizzazioni nel successivo semestre e il numero indicativo di UIT che saranno coperte dalla nuova rete in ciascun Comune e per ciascuna area di centrale nel medesimo periodo;
- ii) con cadenza mensile la lista di tutti i CRO (inclusi gli indirizzi dei civici serviti) e delle rispettive aree di centrale, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di commercializzazione dei civici afferenti a ciascun CRO.

7. Obbligo di applicare prezzi equi e ragionevoli

Mercato 1B

77. Considerato che FiberCop è un operatore *wholesale only*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 91 del Codice, l'Autorità ritiene proporzionato e giustificato imporre in capo all'operatore l'obbligo di fornitura di ciascun servizio di accesso all'ingrosso alla propria rete del Mercato n. 1B a prezzi equi e ragionevoli.

78. Infatti, nonostante l'operazione di separazione, FiberCop – ad eccezione dell'Area B1 del mercato 1 (1B.1), in cui si è rilevata una maggiore pressione competitiva – è in grado di adottare in maniera efficace comportamenti anti-competitivi, fornendo l'accesso alla rete a condizioni economiche non ragionevoli. FiberCop potrebbe praticare prezzi eccessivi nelle aree in cui vi è scarsa concorrenza nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso e, al contempo, prezzi predatori nelle aree in cui sono presenti offerte all'ingrosso alternative.

79. Inoltre, in tutto il mercato 1B (quindi per tutte e tre le Aree individuate – Aree B1, B2 e B3), l'MSA – come rilevato anche dall'AGCM nel provvedimento di avvio n. 31415 dell'istruttoria I874 – determina una serie di problematiche concorrenziali quali la lunga durata contrattuale, il vincolo di fornitura da FiberCop a TIM esteso anche alle nuove coperture future che realizzerà FiberCop (o che FiberCop intermedierà da OF rimanendo il fornitore dell'accesso per TIM) e il meccanismo legante dovuto allo sconto a volume, che potrebbero cristallizzare le posizioni di primazia di FiberCop e TIM nei rispettivi mercati, con rischi di *foreclosure* rispetto agli altri operatori all'ingrosso, ai quali sarebbe preclusa per lungo tempo la cospicua domanda di accessi di TIM, e vantaggi competitivi ingiustificati rispetto ai concorrenti di TIM nel mercato dei servizi al dettaglio.

80. Per tali ragioni, si ritiene opportuno che anche per i Comuni inclusi nell'Area 1B.1 (caratterizzati da una maggiore pressione concorrenziali) FiberCop debba applicare prezzi equi e ragionevoli finché saranno vigenti le attuali clausole del MSA (*Master Service Agreement*) stipulato tra FiberCop e TIM contestate nell'ambito del procedimento AGCM. Qualora tali clausole venissero meno o venissero modificate a seguito dell'istruttoria *antitrust*, l'Autorità deciderà – con apposito provvedimento – se FiberCop potrà applicare, per i servizi dell'Area 1B.1, prezzi a condizioni commerciali.

81. Con specifico riferimento invece ai prezzi dei servizi di accesso forniti da FiberCop nell'Area 1B.2 si ritiene che l'applicazione dei prezzi equi e ragionevoli da parte di quest'ultima – in particolar modo per i servizi di accesso sulla rete in rame – debba tenere conto del particolare contesto infrastrutturale e competitivo di tale Area evidenziato nel Documento III del presente schema di provvedimento (forte presenza di servizi attivi su rete in rame e scarsa copertura di reti in fibra ottica), anche al fine di favorire gli investimenti in FTTH e la conseguente migrazione degli accessi verso la rete in fibra.

82. Per ciascuna delle Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3, si ritiene inoltre che FiberCop debba applicare prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi, uniformi nell'ambito di tutti i Comuni appartenenti alla stessa singola Area, attesa l'omogeneità in essi delle condizioni concorrenziali.

83. Come detto in precedenza, si ritiene opportuno confermare anche la flessibilità di cui alla delibera n. 114/24/CONS nella definizione delle condizioni economiche dei servizi di accesso semi-GPON, full-GPON, P2P su rete secondaria e *end to end* – prevedendo che FiberCop debba rendersi disponibile a negoziare e

garantire un pieno accesso da parte di tutti gli operatori alla propria rete in fibra ottica nel rispetto del principio di non discriminazione, ossia a condizioni tecniche ed economiche paritarie, trasparenti ed a prezzi equi e ragionevoli. Nel rispetto del principio di trasparenza ed ai fini delle necessarie verifiche, FiberCop è tenuta a comunicare all'Autorità ed a pubblicare sul proprio sito gli schemi contrattuali (es. combinazione di volumi e formule tariffarie di accesso) sottostanti ai contratti conclusi o da concludere e i relativi contratti conclusi. L'Autorità vigila sul rispetto di tali obblighi e monitora le transazioni del mercato concernenti i predetti servizi.

84. L'Autorità, di propria iniziativa o su segnalazione motivata degli operatori, verifica l'equità e la ragionevolezza delle offerte di FiberCop per i servizi offerti nelle Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3.

85. Al fine di garantire una transizione graduale al nuovo regime di controllo dei prezzi, si prevede che fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i prezzi di tutti i servizi di accesso forniti dall'operatore SMP nelle Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3, già attivati alla data di pubblicazione del presente provvedimento, seppur potendo essere diversificati nelle suddette Aree, restano al massimo uguali ai valori approvati per l'anno 2025. Successivamente (ossia scaduti tali dodici mesi), anche per tali linee, per i suddetti servizi delle Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3, FiberCop, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi precedenti, è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli.

86. A partire dalla prima revisione, successiva all'adozione del presente provvedimento, delle liste dei Comuni delle Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3, il periodo di transizione resta pari a dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento delle suddette liste. Analogamente a quanto previsto per il primo biennio di applicazione, durante tali dodici mesi, FiberCop è tenuta a praticare, per i servizi che risultano già attivati, prezzi al massimo uguali a quelli applicati alla data di adozione del provvedimento di aggiornamento delle liste dei Comuni.

87. L'Autorità evidenzia, inoltre, che eventuali accordi di accesso stipulati tra FiberCop e altri operatori che prevedono condizioni tecniche ed economiche diverse da quelle definite nei Listini devono essere comunicati all'Autorità per le valutazioni di competenza.

Mercato 2B

88. Anche per il mercato 2B, l'Autorità ritiene che l'assenza di una reale concorrenza nel mercato della fornitura all'ingrosso di servizi a capacità dedicata per il rilegamento di sedi d'utente su tutto il territorio nazionale possa far sì che FiberCop pratichi prezzi eccessivamente elevati ovvero comprimi i margini a danno dell'utenza finale.

89. Pertanto, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità ritiene opportuno imporre a FiberCop, ai sensi dell'articolo 91 del Codice, un obbligo di fornitura dei servizi di

capacità dedicata in tecnologia *Ethernet* su fibra (inclusi i flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché i raccordi interni di centrale e i relativi servizi aggiuntivi) a prezzi equi e ragionevoli. La valutazione da parte dell'Autorità terrà conto che la produzione del servizio *terminating* richiede degli *input* che possono essere esterni al perimetro della rete di FiberCop e dei quali FiberCop dovrà eventualmente approvvigionarsi.

90. In particolare, si ritiene che FiberCop debba applicare prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi di cui al comma precedente uniformi nell'ambito di tutti i Comuni appartenenti al Mercato 2B attesa la sostanziale omogeneità in essi delle condizioni concorrenziali.

91. Al fine di garantire una transizione graduale al nuovo regime di controllo dei prezzi, si ritiene che fino alla data di pubblicazione del listino che verrà adottato da FiberCop a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento, FiberCop debba applicare, per i suddetti servizi, le condizioni economiche approvate dall'Autorità, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2025.

92. Fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i prezzi dei servizi di cui al Mercato 2B, già attivati alla data di pubblicazione del presente provvedimento, restano al massimo uguali ai valori approvati per l'anno 2025. Successivamente (ossia scaduti tali dodici mesi), anche per tali linee, per i suddetti servizi del Mercato 2B, FiberCop è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli.

93. A partire dalla prima revisione, successiva all'adozione del presente provvedimento, della lista dei Comuni del Mercato 2B, il periodo di transizione di cui al comma precedente resta pari a dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento della suddetta lista di Comuni. Analogamente a quanto previsto per il primo biennio di applicazione, durante tali dodici mesi, FiberCop è tenuta a praticare, per i servizi che risultano già attivati, prezzi al massimo uguali a quelli applicati alla data di adozione del provvedimento di aggiornamento della lista dei Comuni.

94. L'Autorità, di propria iniziativa o su segnalazione motivata degli operatori, verifica l'equità e la ragionevolezza dell'offerta di FiberCop per i servizi di cui al Mercato 2B.

8. Revoca degli obblighi nei mercati 1B e 2B

95. Considerato che si qualifica FiberCop quale operatore *wholesale only*, si ritiene opportuno – alla luce di quanto previsto dall'articolo 91 del Codice – rimuovere gli obblighi di trasparenza, separazione contabile, contabilità dei costi nonché di controllo dei prezzi nella forma dell'orientamento al costo, stabiliti dalla delibera n. 114/24/CONS con riferimento ai mercati 1B e 2B, fatte salve alcune previsioni – esplicitamente richiamate nel presente provvedimento – che sono necessarie alla

implementazione degli obblighi di accesso e non discriminazione imposti all'operatore SMP.

9. Conferma del provvedimento cautelare di cui alla delibera n. 406/24/CONS e revoca degli obblighi per TIM

96. L'Autorità intende confermare e rendere definitivo il provvedimento cautelare di cui alla delibera n. 406/24/CONS; sono pertanto revocati, in capo a TIM S.p.A. gli obblighi inerenti alla replicabilità delle offerte al dettaglio previsti in capo a tale società dalla delibera n. 114/24/CONS, agli articoli 10, comma 9, 37 e 38.

97. Le verifiche di replicabilità delle offerte di accesso al dettaglio di TIM costituivano uno strumento di vigilanza utilizzabile dal regolatore per individuare esclusivamente le eventuali discriminazioni interne-esterne commesse dall'operatore SMP nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso e verticalmente integrato nella fornitura dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa. Pertanto, la cessione dell'infrastruttura di accesso fissa di TIM a FiberCop, nonché la natura di operatore *wholesale only* di FiberCop, elimina completamente alla radice la *ratio* dell'obbligo e, in secondo luogo, la significatività e l'applicabilità della metodologia dei *test* di prezzo sull'offerta di servizi di accesso fisso al dettaglio da parte di TIM.

98. Con la perdita dell'integrazione verticale di FiberCop nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio, infatti, sono venuti meno i presupposti giuridici per il mantenimento, in capo a TIM, di obblighi asimmetrici connessi ad una condizione di significativo potere nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, che non detiene più. Gli obblighi regolamentari *ex ante*, imponibili ai sensi del Codice a seguito della presente analisi di mercato, sono infatti prerogativa dell'operatore individuato quale detentore di SMP nei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso, ossia – attualmente – FiberCop.